

a cura di **Cesare Parodi**, *Procura della Repubblica di Torino*

Quale disciplina per il trattamento delle acque di frantoio?

DOMANDA

Come si pongono le acque di vegetazione dei frantoi oleari, derivanti dalle attività di molitura delle olive, rispetto alla disciplina in tema di rifiuti e delle acque di scarico? Quali le possibili conseguenze penali dei trattamenti di queste acque, non rispondenti alle indicazioni del legislatore?

RISPOSTA

Sebbene il quadro di riferimento normativo della acque di vegetazione, derivante dalle attività di frantoio, sia ormai stabile da molti anni, ancora in tempi recenti la Suprema Corte è intervenuta a precisare alcuni degli aspetti peculiari della materia.

Come è noto, il dato di partenza del percorso ermeneutico deve essere individuato nella legge 11 novembre 1996, n. 574 («*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*»), che ha disciplinato l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide; questa legge, in termini generali, prevede che le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo (a eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti) possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti a usi agricoli.

Si tratta di un'attività che, per quanto non presente sull'intero territorio nazionale, ancora oggi è fortemente significativa nell'ambito dell'agricoltura nazionale, sul piano qualitativo così come su quello quantitativo. Un'attività, pertanto, di particolare rilevanza economica, che, proprio per le sue peculiari caratteristiche, determina non indifferenti criticità valutative in relazione al rapporto con la disciplina in tema di rifiuti e delle acque di scarico. Un ulteriore dato normativo di carattere ge-

nerale è, inoltre, rinvenibile nel D.Lgs. n. 152/2006, in relazione al disposto degli artt. 112, comma 1, e art. 137, comma 14, provvedimento citato. In questo senso, ha stabilito, l'art. 112, D.Lgs. n. 152/2006 (Utilizzazione agronomica), tra l'altro, che «*l'utilizzazione agronomica (...) delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 57 (...), è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto*».

A sua volta l'art. 137, D.Lgs. n. 152/2006, sul piano sanzionatorio, ha precisato che «*Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica (...) di acque di vegetazione dei frantoi oleari (...) al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente*».

Un primo aspetto che deve essere affrontato riguarda il rapporto tra il reato derivante dal combinato disposto dagli artt. 112, comma 1, e 137, comma 14, D.Lgs. n. 152/2006, e il reato di cui all'art. 256, comma 2, medesimo provvedimento.

Anche in tempi recenti, la S.C. ha ritenuto che lo smaltimento, lo spandimento o l'abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n.

574, soltanto laddove i reflui oleosi vengono impiegati a fini agricoli.

In un caso, fortemente emblematico, deciso nel 2012^[1], il ricorrente era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 137, comma 14, D.Lgs. n. 152/2006, perché «*effettuava in assenza di autorizzazione e comunque al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, l'utilizzazione agronomica di acque di vegetazione di un opificio industriale stoccate prima in una cisterna e poi smaltite tramite un tubo, direttamente nella trincea scavata su un terreno breccioso della lunghezza di circa 60 metri e largo circa 2 metri, consentendo la dispersione sul suolo e nel sottosuolo delle stesse*». Il Tribunale aveva emesso giudizio di condanna riquilificando il fatto ai sensi dell'art. 256, comma 2, provvedimento citato.

La sentenza ha sottolineato il fatto che lo smaltimento delle acque reflue di vegetazione con il sistema di fertirrigazione non sarebbe stato posto in essere, dal momento che le acque in questione risultavano sversate in una trincea, «*priva di impermeabilizzazione totale, con dispersione quindi nei terreni attigui e nel sottosuolo*», così che il fenomeno nel suo insieme doveva essere considerato «*uno smaltimento incontrollato di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione*».

Con il ricorso si assumeva, tra l'altro, che la decisione del Tribunale non avrebbe potuto essere ritenuta condivisibile in quanto non solo il terreno indicato nella contestazione sarebbe stato scarsamente permeabile, quanto anche perché i risultati delle analisi dei campioni sarebbero stati di gran lunga inferiori ai limiti prescritti dal D.Lgs. n. 152/2006. Osserva al riguardo la S.C. che «*da un lato (...) non è necessario il superamento dei limiti tabellari, trattandosi di fattispecie di pericolo, e, dall'altro, che anche a voler ammettere che il fondo della vasca fosse poco permeabile ciò comunque avrebbe consentito sia pure in parte minore ciò che è stato riscontrato dalle forze dell'ordine ovvero lo spandimento dei rifiuti nel sottosuolo*».

Nondimeno, l'aspetto fondamentale della decisione è rappresentato dall'affermazione in base alla quale la condotta contestata doveva essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto del tutto estranea all'asserita utilizzazione agronomica. «*Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (...) è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità ai fini agricoli, diversamente, il loro spandimento o abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano, anche dopo l'entrata in vigore del TU Ambientale il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti*».

Non si può, quindi, considerare sussistente un'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione delle olive solo perché avvenuta sui fondi previamente comunicati al competente Comune. Il dato formale (per altro indispensabile) è comunque subordinato a una verifica del dato sostanziale, consistente nella verifica sulla possibilità di ricondurre lo spandimento riscontrato (almeno in termini generali) a un'attività di "utilizzazione agronomica" delle acque in oggetto. Di fatto, la differenza "quantitativa" tra una forma di regolare utilizzazione agronomica e la condotta concretamente tenuta può determinare, oltre una particolare soglia di scostamento, la necessità di qualificare la condotta come mero spandimento di rifiuti.

Un'indiretta, anche se rilevante, conferma di questa prospettiva può essere rinvenuta in una decisione di alcuni anni or sono della S.C.^[2], che aveva precisato essere la disciplina in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui alla legge n. 574/1996, applicabile esclusivamente ai frantoi che operano in stretta connessione con l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenuti dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite. Osserva la Cassazione che «*dall'insieme delle disposizioni che riguardano le acque di vegetazione dei frantoi oleari (...) si ricava che di*

[1] Cassazione, sezione III, 22 febbraio 2012, n. 11593; analogamente Cassazione, sezione III, 25 febbraio 2013, n. 9011, www.lexambiente.it; in questo secondo caso il legale rappresentante di una cantina e oleificio sociale veniva tratto a giudizio per avere determinato, nell'ambito di attività indicate come utilizzazione agronomica di acque di vegetazione di frantoi oleari fenomeni di ruscellamento e formazione di pozzi e acquitrini di materiale putrescente; condotta originariamente qualificata ai sensi degli artt. 112 e 137, comma 14, D.Lgs. n. 152/2006 e poi ritenuta dalla S.C. tale da integrare il reato di cui all'art. 256, comma, provvedimento medesimo.

[2] Cassazione, sezione III, 27 marzo 2007, n. 20452.

tali sostanze è espressamente consentita unicamente l'utilizzazione agronomica e, cioè, l'applicazione al terreno (...) finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti (...) ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo». In questo senso, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005^[3], secondo la S.C. puntualizza che «lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive e ammendanti pedogeomorfologiche, ideologiche e agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e urbanistica» dovendosi escludere così «che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento dei reflui della lavorazione delle olive».

Il problema può e deve essere esaminato anche sotto il profilo della disciplina in tema di acque. Anche sul punto non mancano precise indicazioni della S.C.^[4], investita del problema da un ricorso avente a oggetto la sentenza con la quale il legale rappresentante di una società veniva condannato per i reati di cui artt. 137, D.Lgs. n. 152/2006 e art. 674, c.p., per avere effettuato «lo smaltimento dei reflui derivanti dalla lavorazione e trasformazione delle olive mediante l'attivazione di apposito scarico e l'immissione diretta in un ruscello antistante il frantoio, nonché per avere versato nell'ambiente le acque di lavorazione provenienti dal suddetto frantoio, contenenti residui oleosi e melmosi, costituenti cose atte a offendere le persone».

Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che le acque reflue di lavorazione del frantoio venivano sversate attraverso un tombino, collegato mediante un tubo al frantoio, sul terreno limitrofo al frantoio e di qui, per effetto di «ruscellamento», confluivano in un canale d'acqua. Una condotta ritenuta, in considerazione della potenziale offensività, anche minima, per le persone delle cose versate, tale da integrare anche la fattispecie di cui all'art. 674, c.p.

La decisione ha accolto il ricorso presentato,

precisando che, con la modifica apportata dal D.Lgs. n. 4/2008, dell'art. 74, comma 1, lett. ff), D.Lgs. n. 152/2006, per «scarico» deve intendersi «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione». Ne consegue che per la configurabilità del reato di cui all'art. 137, D.Lgs. n. 152/2006, è indispensabile la presenza di un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione del refluo e il luogo di immissione sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria; una situazione non ravvisabile nel caso di specie, nel quale le acque reflue provenienti dagli impianti del frantoio confluivano nel canale per effetto di «ruscellamento» sul terreno. L'assenza di un sistema di collettamento tra il luogo di fuoriuscita delle acque e il luogo in cui si riversavano nel canale, portava pertanto a escludere il reato contestato, dovendo le acque reflue, essere qualificate come rifiuti liquidi^[5], il cui versamento sul suolo ovvero la cui immissione in acque superficiali o sotterranee, senza autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006.

Si rileva, infine, che la S.C., nel caso di specie, annulla con rinvio la decisione del Tribunale in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 674, c.p. In questo senso, se da un lato viene ritenuta condivisibile la prospettiva evidenziata dal Tribunale (che ha ammesso la configurabilità del concorso tra il reato di cui all'art. 674, c.p. e la fattispecie di cui all'art. 137 o di quella prevista dall'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006) la sentenza ha evidenziato la necessità di un accertamento in concreto sulla potenziale offensività delle acque reflue, rilevando per altro l'assenza della prova di un elemento costitutivo del reato, ossia l'essere «il getto (...) avvenuto in luogo di pubblico transito ovvero in un luogo privato di comune o altrui uso». ■

[3] Con oggetto «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi di frantoio oleari, di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 38».

[4] Cassazione, sezione III, 25 maggio 2011, n. 25037.

[5] Cassazione, sezione III, 18 giugno 2009, n. 35138; conf., sez. III, 13 aprile 2010, n. 22036.